REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO COMUNALE DI FLERO

(Approvato con delibera di C.C. n. 15 del 29 MAR. 2011)

4 A"

Allegato alla delibera di ~~G.M.~~/C.C.
n. 15 del 29 MAR. 2011
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Visconti Maria Del Rosario

UFFICIO SEGRETERIA FLERO

Indice

Art. 1 – Oggetto e norme di riferimento....3
Art. 2 – Definizioni....3
Art. 3 – Finalità....4
Art. 4 – Trattamento dei dati personali....4
Art. 5 – Notificazione....5
Art. 6 – Responsabile....5
Art. 7 – Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo....6
Art. 8 – Nomina degli incaricati alla gestione dell'impianto di videosorveglianza....6
Art. 9 – Accesso ai sistemi e parole chiave....6
Art. 10 – Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali....7
Art. 11 – Obblighi degli operatori....7
Art. 12 – Informazioni rese al momento della raccolta....8
Art. 13 – Diritti dell'interessato....8
Art. 14 - Sicurezza dei dati....9
Art. 15 - Cessazione del trattamento dei dati....9
Art. 16 - Limiti all'utilizzabilità di dati personali....9
Art. 17 - Danni cagionati per effetto del trattamento dei dati personali....10
Art. 18 - Comunicazione....10
Art. 19 - Tutela....10
Art. 20 – Modifiche regolamentari....10

CAPO I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e norme di riferimento

1.i Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali, realizzato mediantei l'impianto di videosorveglianza cittadina, attivato nel territorio urbano del Comune di Flero.i

2.i Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia ai quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con Decretoi Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e al Provvedimento Garante Privacy in materia di videosorveglianza 8 aprile 2010.

3.i vengono osservati i principi del Regolamento sulla videosorveglianza del 2004, circolarei Capo della Polizia n. 558/A421.2/70/456 del febbraio 2005, circolare del Capo della Poliziai n.i558/A/421.2/70/195960 del 6 agosto 2010.i

Art. 2 – Definizioni

1.i Ai fini del presente regolamento, con i termini che seguono si indica:i

a) per "**banca dati**", il complesso di dati personali, formatosi presso il serveri dell'impianto di videosorveglianza, e trattato esclusivamente mediante riprese televisive che,i in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, riguardano prevalentemente ii soggetti che transitano nell'area interessata e i mezzi di trasporto;i

b)i per "**trattamento**", tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilioi dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione,i l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modifica, la selezione, l'estrazione, ili raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, lai cancellazione e la distribuzione di dati;i

c)i per "**dato personale**", qualunque informazione relativa a persona fisica, personai giuridica, Ente o Associazione, identificati o identificabili, anche direttamente, e rilevati coni trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;i

d)i per "**titolare**" si intende l'Ente Comune di Flero, nelle sue articolazioni interne,i competente a disporre l'adozione di impianto di videosorveglianza ai sensi del presenteai regolamento, e le decisioni in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento dei datii personali;i

e)i per "**responsabile**" la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare ei preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;i

f)i per "**incaricati**" le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamentoi dal titolare o dal responsabile;i

g)i per "**interessato**" la persona fisica, giuridica, ente o associazione cui si riferiscono ii dati personali raccolti per il tramite dell'impianto di videosorveglianza;i

h)i per "**comunicazione**", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggettii determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa ai disposizione e consultazione;i

i)i per "**diffusione**", il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggettii indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione oi consultazione;i

l)i per "**dato anonimo**", il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito dii

trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;

m) per "**blocco**", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione o trattamento.

Art. 3 – Finalità

1. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di un impianto di videosorveglianza nel territorio urbano, gestito dal Comune di Flero – Comando di Polizia Locale e collegato alla centrale operativa della Polizia Locale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale, nel rispetto del principio della proporzionalità del sistema e dei dati trattati rispetto alle finalità di cui al presente articolo. Garantisce, altresì, i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento. Il sistema informativo e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.
2. Presso la centrale operativa della Polizia Locale sono posizionati i monitor per la visione diretta delle immagini riprese dalle telecamere.

Art. 4 – Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione di un impianto di videosorveglianza.
2. Le finalità istituzionali del suddetto impianto sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandante al Comune di Flero, in particolare dal D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, dal D.lgs. 31 marzo 1998, dalla legge 7 marzo 1986 n. 65, sull'ordinamento della Polizia Locale, nonché dallo statuto e dai regolamenti comunali. La disponibilità tempestiva di immagini presso il Comando della Polizia Locale costituisce, inoltre, uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione delle pattuglie della Polizia Locale sul territorio Comunale, in stretto raccordo con le altre forze dell'ordine.
3. Gli impianti di videosorveglianza, in sintesi, sono finalizzati:
   - a prevenire e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale e quindi ad assicurare maggiore sicurezza ai cittadini nell'ambito del più ampio concetto di "sicurezza urbana", così individuata secondo il Decreto Ministro Interno 5 agosto 2008;
   - a tutelare gli immobili di proprietà o in gestione dell'Amministrazione Comunale e a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento;
   - al controllo di determinate aree;
   - al monitoraggio del traffico e alla prevenzione di problemi alla viabilità;
   - tutelare coloro che più necessitano di attenzione: bambini, giovani e anziani, garantendo un elevato grado di sicurezza nelle zone monitorate.
4. Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese video e che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata.
5. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'art. 4 dello

statuto dei lavoratori (legge 300 del 20 maggio 1970) per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere finalizzati per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica.

Le immagini non potranno essere utilizzate per l'irrogazione di sanzioni per infrazioni al Codice della Strada, ma esclusivamente per l'invio, da parte della Comando di Polizia Locale, di personale con qualifica di organo di polizia stradale ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, per le contestazioni delle infrazioni ai sensi del Codice della Strada.

CAPO II
OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Art. 5 – Notificazione

1. Il Comune di Flero, nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, rientrante nel campo di applicazione del presente regolamento, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 37 e 38 del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30/06/2003, n. 196.

Art. 6 – Responsabile

1. Il Comandante della Polizia Locale in servizio, o altra persona nominata dal Sindaco, domiciliati in ragione delle funzioni svolte in Flero presso il Comando della Polizia Locale, è individuato, previa nomina da effettuare con apposito decreto del Sindaco, quale responsabile del trattamento dei dati rilevati, ai sensi per gli effetti dell'art. 2 lett. e). E' consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del designato, previa approvazione del Sindaco.
2. Il responsabile deve rispettare pienamente quanto previsto in tema di trattamento dei dati personali, dalle vigenti leggi, ivi incluso il profilo della sicurezza e dalle disposizioni del presente regolamento.
3. Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.
4. I compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione.
5. Gli incaricati del trattamento materiale formalmente nominati, devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del titolare o del responsabile, nel rispetto delle norme previste dal presente regolamento e dalla normativa vigente.
6. Il responsabile custodisce le chiavi per l'accesso ai locali della centrale di controllo nonché le parole chiavi per l'utilizzo dei sistemi.

Art. 7 – Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo

1. L'accesso alla sala di controllo e l'utilizzo della strumentazione è consentito solamente, oltre al Sindaco o suo delegato, al personale in servizio del Comando di Polizia Locale autorizzato dal Comandante e agli incaricati addetti ai servizi, di cui ai successivi articoli.
2. Eventuali accessi di persone diverse da quelli innanzi indicate devono essere autorizzati, per iscritto, dal Comandante del Corpo di Polizia Locale.
3. Possono essere autorizzati all'accesso alla centrale operativa solo incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali, i cui nominativi dovranno essere comunicati per iscritto al Comandante della Polizia Locale.
4. Il Responsabile della gestione e del trattamento impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.
5. Gli incaricati dei servizi di cui al presente regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

Art. 8 – Nomina degli incaricati alla gestione dell'impianto di videosorveglianza

1. il responsabile, designa e nomina gli incaricati in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza nell'ambito degli operatori di Polizia Locale.
2. Gli incaricati andranno nominati tra gli ufficiali ed agenti in servizio presso la centrale operativa nei vari settori operativi del Comando di Polizia Locale che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.
3. La gestione dell'impianto di videosorveglianza è riservata agli organi di Polizia Locale aventi qualifica di ufficiali ed agenti di Polzia Giudiziaria ai sensi dell' art. 55 c.p.p..
4. Con l'atto di nomina, ai singoli incaricati saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.
5. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento.
6. Nell'ambito degli incaricati, verranno designati, con l'atto di nomina, i soggetti cui è affidata la custodia e conservazione delle password e delle chiavi d'accesso alla sala operativa ed alle postazioni per l'estrapolazione delle immagini.

Art. 9 – Accesso ai sistemi e parole chiave

1. L'accesso ai sistemi è esclusivamente consentito al responsabile, agli incaricati come indicato nei punti precedenti.
2. Gli incaricati saranno dotati di propria password di accesso al sistema.
3. Il sistema dovrà essere fornito di "log" di accesso, che saranno conservati per la durata di anni uno.

CAPO III
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Sezione I
RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI

Art. 10 – Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
   a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
   b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 3 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati;
   c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
   d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo comma 3:
   e) trattati, con riferimento alla finalità delle analisi dei flussi del traffico, di cui al precedente art. 4, comma 3, lett. d), con modalità volta a salvaguardare l'anonimato ed in ogni caso successivamente alla fase della raccolta, atteso che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale.
2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza installate sul territorio comunale. La dislocazione delle telecamere deve garantire modalità non eccessivamente invasive così come per le modalità di ripresa. Inoltre, a garanzia del principio di riservatezza, il software di registrazione deve provvedere a oscurare automaticamente le immagini che riprendono l'interno di proprietà private non aperte al pubblico;
3. Le telecamere di cui al precedente comma 2 consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario. Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato. I segnali video delle unità di ripresa saranno inviati presso la Centrale Operativa del Comando di Polizia Locale. In questa sede le immagini saranno visualizzate su monitor e registrate su appositi server. L'impiego del sistema di videosorveglianza è necessario per ricostruire l'evento, per le finalità previste dal presente Regolamento. Le immagini videoregistrate sono conservate per un tempo non superiore a 7 giorni successivi alla rilevazione, presso la Centrale Operativa anche in caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria. In relazione alle capacità di immagazzinamento delle immagini sui server, le immagini riprese in tempo reale sovrascrivono quelle registrate.

Art. 11 – Obblighi degli operatori

1. L'utilizzo del brandeggio da parte degli operatori e degli incaricaricati al trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati nel presente regolamento.
2. L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolga nei luoghi

pubblici o aperti al pubblico, mentre esso non è ammesso nelle proprietà private, al fine di evitare interferenze illecite (art. 615 C.P.).

3. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 4 comma 3 e a seguito di regolare autorizzazione di volta in volta richiesta al Sindaco.
4. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

Art. 12 – Informazioni rese al momento della raccolta

1. Il Comune di Flero, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del decreto legislativo 30/06/2003 n. 196, si obbliga ad affiggere un'adeguata segnaletica permanente, nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere, su cui è riportata la seguente dicitura: "La registrazione è effettuata dal Comune di Flero – Polizia Locale per fini di pubblica sicurezza".

Sezione II
DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI

Art. 13 – Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:
   a) di ottenere la conferma dell'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
   b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
   c) di ottenere, a cura del responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 7 giorni dalla data di ricezione della richiesta:
   - la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta non può essere inoltrata dallo stesso soggetto se non trascorsi almeno 90 giorni dalla precedente istanza, fatta salva l'esistenza di giustificati motivi;
   - la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
   - di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta.
2. Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1, lett. c), può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
3. i diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

4. nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
5. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al titolare o al responsabile anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica o comunicata oralmente, che dovrà provvedere in merito entro e non oltre 7 giorni.
6. Nel caso di esito negativo all'istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

SEZIONE III
SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI – LIMITI ALL'UTILIZZABILITA' DEI DATI E RISARCIMENTO DEI DANNI

Art. 14 - Sicurezza dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti del precedente art. 10 comma 3. Al server di registrazione ed ai relativi dati ivi contenuti, quest'ultimo contenuto nell'armadio ced del Comune di Flero (Bs), dove sono custodite le strumentazioni video, può accedere mediante l'inserimento di password, oltre il Sindaco o suo delegato, solo ed esclusivamente il personale in servizio della Polizia Locale, debitamente istruito sull'utilizzo dell'impianto e che sia formalmente incaricato ed autorizzato dal Responsabile del trattamento dei dati personali ad effettuare le operazioni del trattamento dei dati.
2. Presso il Comando di Polizia Locale è installato un terminale per la visualizzazione delle immagini e per il controllo da remoto delle telecamere. Tale postazione è ubicata in un'area dell'ufficio non accessibile al pubblico.

Art. 15 - Cessazione del trattamento dei dati

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento, i dati personali sono:
   a) distrutti
   b) ceduti ad altro titolare purchè destinati ad un trattamento in termini compatibili agli scopi per i quali i dati sono raccolti;
   c) conservati per fini esclusivamente istituzionali dell'impianto attivato, quando ne ricorrono i presupposti.
2. La cessione dei dati, in violazione a quanto previsto dal comma precedente lettera b) o di altre disposizioni di legge in materia di trattamento dei dati personali è priva di effetti. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla legge.

Art. 16 - Limiti all'utilizzabilità di dati personali

1. la materia è disciplinata dall'art. 14 del codice in materia di protezione dei dati approvato con dlgs n. 196/03 e successive modifiche e/o integrazione.

Art. 17 - Danni cagionati per effetto del trattamento dei dati personali

1. la materia è regolamentata per l'intero dall'art. 15 del codice in materia di protezione dei dati approvato con dlgs n. 196/03 e successive modifiche e/o integrazione.

SEZIONE IV
COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

Art. 18 - Comunicazione

1. la comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Flero a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'art. 19 comma 2° del dlgs n. 196/03.
2. non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la diretta autorità.
3. è in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richiesti, in conformità alla legge, da forze di Polizia, dall'Autorità Giudiziaria, da Organismi di Informazione e Sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'art. 58 comma 2 dlgs 196/03 per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

CAPO IV
TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 19 - Tutela

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 100 e seguenti del dlgs 196/03.
2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della Legge n. 241/90, è il responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 6.

CAPO V
MODIFICHE

Art. 20 – Modifiche regolamentari

1. I contenuti del presente regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di aggiornamento normativo in materia di trattamento dei dati personali. Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi dell'Autorità di tutela della privacy o atti regolamentari generali del Consiglio comunale dovranno essere immediatamente recepiti.
2. All'aggiornamento degli indirizzi vincolati provvederà la Giunta Comunale, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal vigente ordinamento delle autonomie locali.